SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1962

(164ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE
indi del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » **(920-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE (Bertone) . . . *Pag.* 3023, 3024
PRESIDENTE (Spagnolli), *relatore* . 3025, 3028, 3029, 3034, 3035, 3036, 3040, 3042, 3043, 3044
BERTOLI . . 3023, 3024, 3029. 3034, 3035, 3044
CONTI 3040
DE GIOVINE 3028, 3029
FORTUNATI 3042, 3044
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3035, 3036
MOTT 3036
PARRI 3023, 3035, 3036
RODA 3029, 3034, 3035
SPAGNOLLI, *relatore* 3023, 3024
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3023, 3024, 3040, 3043

« Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche » **(2109)** (*D'iniziativa del senatore Molinari*) **(Discussione e approvazione)** (1):

PRESIDENTE . 3014, 3015, 3019, 3020, 3021, 3022
BERGAMASCO 3016
BERTOLI . . . . . *Pag.* 3014, 3017
CENINI, *relatore* 3014
FORTUNATI . . . 3016, 3018, 3019, 3021, 3022
PIOLA . . 3014, 3017, 3019, 3020, 3021, 3022
RUGGERI 3020
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 3015, 3016, 3018, 3019, 3020, 3021

« Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del Porto Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna » **(2112)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3022, 3023
BERTOLI 3023
SPAGNOLLI, *relatore* 3022, 3023
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 3023

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Micheli.

(1) Durante il corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè di affissioni e pubblicità affine ».

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Molinari: « Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche » (2109)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Molinari: « Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Su questa materia sono nati cinque disegni di legge: uno governativo alla Camera (disegno di legge n. 3918, articolo 10); uno del senatore Molinari qui al Senato, ed è quello in discussione; tre proposte di legge alla Camera, una dell'onorevole Raffaelli (n. 3818), un'altra dell'onorevole Merenda (n. 3924) ed una terza dell'onorevole Spadazzi (n. 3810). Questo complesso di disegni di legge sta ad indicare l'urgenza del provvedimento in discussione, che è opportuno venga celermente discusso, altrimenti non potrà passare tempestivamente alla Camera.

CENINI, *relatore.* L'urgenza è data da questo: si tratta di modificare la legge 18 aprile 1962, n. 208, che portava modifiche alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato non conforme alla Costituzione la legge allora vigente perchè in essa non erano fissati i limiti massimi di questa tassa. È noto che alla nuova legge sono seguite agitazioni delle categorie interessate, con minacce di scioperi degli esercizi pubblici. Dopo trattative col Ministro dell'industria, a un certo momento, è stata da questi promesso che determinate tariffe sarebbero state ritoccate.

L'urgenza del disegno di legge è data dal fatto che i Comuni, proprio per disposizioni di questa legge che si vuole adesso modificare, debbono deliberare l'applicazione di queste nuove tariffe prima del 24 agosto. Quindi è necessario che noi lo approviamo subito.

Questo disegno di legge reca alcune modifiche alle norme vigenti. Dopo il primo comma dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, si dovrebbe inserire un comma che dispone una riduzione per le occupazioni permanenti riguardanti i chioschi; la riduzione, cioè, del massimo della tassa, del 30 per cento.

BERTOLI. Bisognerebbe fare una distinzione sulla destinazione dei chioschi, perchè vi possono essere chioschi annessi ai bar di lusso, e piccoli chioschi di giornali, che non sono la stessa cosa.

CENINI, *relatore.* C'è poi il problema della tassa che ha dato adito all'agitazione, che si propone di ridurre a un ventesimo di quella che è la tariffa massima, per tende, tendoni, pensiline, vetrine e vetrinette e similari.

PIOLA. Il 5 per cento: 5 lire anzichè 100 lire.

CENINI, *relatore.* Ad ogni modo l'interpretazione dovrebbe essere, anche secondo il Ministro, che si tratta del ventesimo della tariffa adottata dal Comune.

Altra modifica riguarda l'ultimo comma dell'articolo 195-*bis*: si propone che per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa sia effettuata da parte delle Provincie e dei Comuni mediante convenzioni a tariffa ridotta da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento.

Una modifica importante è anche quella che stabilisce che per il 1962 la misura delle tariffe applicate dai Comuni e dalle Provincie non dovrebbe superare quella deliberata per l'anno 1961. C'è stata una circolare del Ministro, mandata anche ai Comuni, che invitava alla moderazione, a non allontanarsi troppo da quelle che erano le tariffe applicate precedentemente. Ma eviden-

temente ci sono dei Comuni che hanno già deliberato e quindi si trovano un po' in difficoltà.

Infine l'articolo 3 svincola dall'obbligo di applicazione del massimo di questa imposta e delle relative supercontribuzioni agli effetti del pareggio dei bilanci.

Questo è il contenuto del disegno di legge. Per quanto riguarda tutte le riduzioni richieste, credo sia bene sentire prima il Ministro, anche perchè bisognerebbe sapere come sono venute fuori (adesso non ci ricordiamo più della discussione fatta a suo tempo) le tariffe che aveva proposto allora il Ministro e che noi abbiamo approvato, e per quale ragione adesso il Ministro accetta queste riduzioni a così breve distanza: se sono stati fatti dei calcoli sbagliati, oppure se è semplicemente per venire incontro alle esigenze che si sono manifestate successivamente.

P R E S I D E N T E . Perchè tutti ne siano al corrente, ricordo che c'è un disegno di legge vertente anche su questa materia, presentato dal Governo, e che è alla Camera dei deputati. Il Governo, che naturalmente lo sostiene, sembra che accetterebbe questo disegno di legge, meno qualche piccola modificazione, specie all'articolo 1. Quindi io pregherei il Ministro di dire alla Commissione il suo parere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Per spiegare come è nata questa vicenda, bisogna ricordarsi che, prima della legge 18 aprile 1962, n. 208, secondo le leggi vigenti non esisteva limite alla possibilità da parte dei Comuni di fissare la tariffa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e quindi i Comuni erano perfettamente liberi di applicare le tariffe secondo quello che era il loro saggio criterio.

Poichè si è ritenuto che la Costituzione richieda che da parte dello Stato siano fissati dei limiti all'autonomia tributaria dei Comuni, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che non poneva questi limiti, così come aveva fatto per le affissioni. Allora il Ministero si è fatto iniziatore di un nuovo disegno di legge che fissa questi massimi; e siccome i massimi dovevano essere calcolati tenendo conto della situazione dei Comuni nelle varie classi, naturalmente si è presa in considerazione quella che era la tariffa normale dei Comuni di media importanza, e su quella tariffa normale, poi, si sono fatte le riduzioni per i Comuni a tariffa più bassa e gli aumenti per i Comuni a tariffa più alta, in modo di fare una specie di graduatoria e di lasciare ai Comuni la libertà di fissare le loro tariffe al di sotto dei limiti massimi. Quando si mettono dei limiti massimi, si intende che devono essere talmente alti che, pur osservando la maestà della Costituzione, resta la libertà delle amministrazioni locali a stabilire una tassa adeguata. Ecco perchè questi limiti massimi sono sembrati, a qualcuno, alti. Ma la preoccupazione che gli esercenti hanno avuto, probabilmente a torto, che i Comuni approfittassero di questa situazione per strozzarli, è stata tale che ha dato luogo ad un'agitazione che veramente — l'ho detto e lo ripeterò ancora — non era contro la tassa-ombra, ma un'agitazione contro l'ombra di una tassa, perchè i Comuni non avevano affatto l'intenzione di applicare la tariffa massima in quel modo. Attraverso la polemica si è visto però che c'era un pericolo, ed è quello a cui si provvede con l'articolo 3, e cioè che, agli effetti del pareggio dei bilanci, ci fosse l'obbligo di arrivare a queste tariffe massime. E allora il Governo si è fatto subito iniziatore di una norma per stabilire: per le tasse in questione, per le supercontribuzioni — anche per le affissioni — non c'è l'obbligo di arrivare, in relazione al disavanzo dei bilanci, all'applicazione della tariffa massima, perchè sarebbe un assurdo. Qui abbiamo messo « tariffa massima » per limitare la facoltà dei Comuni, non per spingerli ad arrivare al massimo. E questa è stata una cosa a cui non avevano pensato nè il Governo, nè i Comuni, anche perchè è un assurdo parlare di tariffa massima, dato che bisognerebbe fissare una tariffa per ogni città, perchè ogni città ha le sue consuetudini, le sue possibilità e bisognerebbe distinguere il sud dal nord: al sud l'occupazione dello spazio pubblico potrebbe durare tutto l'anno, al nord due mesi. Quin-

di è logico lasciare la discriminazione ai Comuni tenendo però alto il limite massimo Quindi la necessità dell'articolo 3 è fuori dubbio. Contemporaneamente, siccome i commercianti hanno fatto osservare che ormai si erano fatti i conti per il 1962 sulla base delle tariffe per il 1961, senza prevedere aumenti, siccome io ritengo che nessun Comune abbia pensato di fare degli aumenti approfittando di un dato massimale, allora ho detto nella mia circolare di mantenere, per il 1962, la tariffa del 1961, spiegando che non si era voluto dar esca a un aumento di tasse, ma semplicemente rendere possibile la continuazione dell'applicazione della tassa.

Infine i commercianti avevano fatto delle osservazioni di natura tecnica; e avevano osservato che ci sono quelli vendono la merce sui mercati settimanalmente, che nei paesi piccoli si usa fare l'abbonamento perchè i venditori stanno sempre nello stesso posto, dato che praticamente l'unico giorno in cui si occupa il suolo pubblico è quello del mercato. E allora si è detto: manteniamo i soliti abbonamenti, diamo un minimo di riduzione del 30 per cento e un massimo del 50 per cento. Ecco la ragione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Dopo di che sono venute invece le altre due norme: la prima, quella che riguarda le tende, i tendoni, le pensiline, le vetrine e vetrinette e similari che abbiano sostegni stabili incorporati nei fabbricati con durata non inferiore a un anno; questi, in fondo, sono considerati come accessori dei fabbricati; e si è rimasti d'accordo di rendere possibile la applicazione di una tariffa ridotta.

Sulla questione dei chioschi il Ministro non era d'accordo perchè di per sè un chiosco può essere migliore di un negozio; e noi sappiamo benissimo che ci sono dei chioschi per i quali si paga una minima tassa di concessione e sono dei veri e propri negozi. Tanto più che bisognerebbe stabilire che cosa è il chiosco, se è di legno, in muratura, eccetera.

Ora, per quello che riguarda il primo comma, io penserei che si dovrebbe adottare, anzichè una formula obbligatoria, una formula facoltativa di riduzione, in modo che i Comuni sappiano di poter diminuire la tassa e, naturalmente, si regolino secondo i casi. Però, cerchi adesso la Commissione di trovare la soluzione che contemperi le esigenze dei Comuni con quelle dei commercianti.

Devo dire che già l'applicazione dei massimali in alcuni Comuni ha portato ad una riduzione delle tasse; nessuno è venuto a ringraziare per questo il Ministro delle finanze e il Parlamento, abbiamo avuto solo le proteste dei Comuni interessati. In altri Comuni, invece, dove c'era la paura che le tasse aumentassero, è successo un putiferio; naturalmente la paura in questo caso, almeno per il 99 per cento dei Comuni, era assolutamente ingiustificata, in quanto lo scopo della legge non era mai stato quello di fare aumentare l'imposta, ma solo di rendere legittima una imposizione che la Corte costituzionale, disgraziatamente, aveva dichiarato illegittima e, se non fosse intervenuta quella norma, le cose sarebbero rimaste tali e quali, senza alcuna difficoltà. La Corte, che è interprete fedele della nostra Costituzione, ha detto che il massimale doveva essere fisso e noi abbiamo creduto di adempiere al nostro dovere.

B E R G A M A S C O . Quando un Comune concede la licenza per l'installazione di un chiosco, che genere di contratto c'è tra Comune e titolare del chiosco?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Si tratta di una concessione.

F O R T U N A T I . Ci può essere anche il diritto di concessione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Si può mettere in più.

F O R T U N A T I . Io l'ho dovuto mettere, perchè non si poteva fare in altro modo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ufficialmente, non c'è che la tariffa.

B E R G A M A S C O . Va bene.

P I O L A . Noi qui ci troviamo formalmente di fronte ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare, però sappiamo che il Governo ha presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che concerne anche questa materia ed è in rapporto a quest'ultimo che desidero rilevare la stranezza di quello che è avvenuto.

Il Governo ha dovuto adeguarsi ad una sentenza della Corte costituzionale; quindi, da questo punto di vista, nessuna osservazione da fare.

Ora, cosa è avvenuto? È avvenuto che il Ministro dell'industria, spaventato — usiamo pure la parola — dal movimento che si era verificato nella classe dei commercianti, ha fatto delle promesse; quindi, è venuta fuori questa legge che è in contrasto con quella che lo stesso Governo ha a suo tempo sottoposto al Parlamento e che i Comuni sono stati costretti a rispettare.

La maggior parte dei Comuni, anche per la scadenza dei termini — avevano tre mesi di tempo — hanno preso le relative deliberazioni e ci sono dei Comuni i quali, avendo potuto aumentare, in contrasto con quanto è avvenuto a Civitacastellana, le tariffe vigenti, hanno già impegnato il maggiore gettito, che sarebbe derivato dalla nuova disposizione, per coprire delle spese che hanno già fatto o che sono in atto. Il mio Comune, per esempio, è tra quelli ricchi, perchè ha tre milioni e mezzo in più di quanto ricavava prima; ha già preso la delibera, la Giunta provinciale amministrativa l'ha approvata, in quanto l'ha riconosciuta adeguata alla disposizione di legge, e quel maggior gettito è già impegnato dal Comune per le spese di personale o per altre ragioni.

Ora, come si comporteranno questi Comuni? Cosa dovranno dire quando a tre mesi di distanza il Governo impone loro, ad esempio, di ridurre la tariffa da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento? Non si è pensato che tutto questo dovesse inevitabilmente portare un certo disagio in questi Comuni che tutti, a parole, dicono di voler servire e tutelare e che, poi, invece, all'atto pratico nessuno serve e tutela? È perciò una questione grave quella sottoposta al nostro esame!

Se questo provvedimento vuole essere varato per venire incontro a quelle esigenze che non erano state tenute ben presenti quando abbiamo approvato la legge precedente, diamo la facoltà, non l'obbligo, ai Comuni di applicare queste riduzioni. Ciò potrebbe costituire il mezzo per correggere in qualche modo eventuali errori. Si dia insomma ai Comuni quella forma di autonomia per armonizzare le leggi dello Stato con le loro condizioni particolari e in base alla quale abbiano quindi la facoltà di applicare le riduzioni là dove queste debbono essere concesse. La circolare del Ministro delle finanze era stata sufficiente per ridimensionare la legge e tutti i Comuni si erano adeguati; era una circolare intelligente la quale non poneva la situazione sul piano veramente grottesco di modificare la legge, per effetto di un'agitazione che si era manifestata un giorno dopo che essa era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Cominciando quindi dall'articolo 1, là dove si obbliga a ridurre la tassa del 30 per cento per le occupazioni permanenti con chioschi, si può dire: « la tassa può essere ridotta del 30 per cento », piuttosto che « la tassa è ridotta del 30 per cento »; questa prima modificazione può salvare molte situazioni.

B E R T O L I . L'obbligo dei Comuni ad applicare la tariffa massima, poteva derivare solo per effetto dell'obbligo fissato dalle disposizioni citate nell'articolo 3 del disegno di legge. Poichè l'onorevole Ministro dice che negli altri casi le preoccupazioni sono infondate, basterebbe approvare la norma contenuta nell'articolo 3.

P I O L A . Se si vuole approvare l'articolo 1, nella migliore delle ipotesi, dico, non lo si può accettare che sostituendo alla obbligatorietà della riduzione, la facoltà della riduzione del 30 per cento sulle tariffe già approvate dai Comuni; altrimenti, mantenendo cioè l'obbligatorietà, succederà che i Comuni modificheranno le loro tariffe, le aumenteranno del 30 per cento e, poi, faranno la riduzione del 30 per cento per adeguarsi alla legge. Ecco, quindi, che questo comma finirebbe con l'essere una buratti-

nata! Se si supera invece l'ostacolo in una maniera più elegante, più leale, concedendo cioè la facoltà, quei Comuni che vorranno ridurre del 30 per cento lo faranno; quelli che non vorranno non lo faranno e tutto sarà finito, tanto più che queste deliberazioni si prendono sempre in sede d'accordo con i presidenti delle associazioni degli esercenti. Per esempio, nel mio Comune l'assessore su questa materia è il presidente della associazione esercenti; abbiamo stabilito la tariffa d'accordo con gli esercenti e, quindi, costoro non potranno lamentarsi se non applichiamo la riduzione del 30 per cento. Penso che la stessa cosa sia avvenuta nella maggior parte dei Comuni d'Italia.

Lo stesso ragionamento vale anche per le occupazioni di spazi soprastanti al suolo con tende, tendoni, pensilme, eccetera che sono quelli che danno il maggior gettito, perchè tutti i negozianti hanno la loro tenda, il loro tendone, la loro pensilina, eccetera. Io non accetterei l'obbligatorietà della riduzione ad un ventesimo, ma anche qui adotterei la formula della facoltà.

Per l'articolo 3 nulla da dire. Mi lascia invece molto perplesso l'articolo 2 che addirittura cancella per un anno la legge che abbiamo approvato. In sostanza, tutto quello che il Governo ha proposto e il Parlamento ha approvato, non vale niente, si rimanda al 1° gennaio 1963 l'applicazione delle nuove tariffe e mi pare che questo non corrisponda alla logica, anche per la dignità del Parlamento stesso.

Due mesi fa si dava ai Comuni questo strumento, ad alcuni per aumentare i loro introiti, ad altri per contenere le tariffe entro certi limiti, perchè avevano esagerato; adesso cosa avverrà? Avremo Civitacastellana che potrà mantenere le vecchie esose tariffe, in quanto applicherà quelle stesse del 1961, e quei Comuni, invece, che hanno applicato delle tariffe adeguandosi alla nuova disposizione, dovranno fare macchina indietro, rinunciare ai maggiori introiti e, certamente, trovarsi in condizioni di assoluto disagio.

Dico francamente, perciò, che mentre sono favorevole all'articolo 3, e ritengo che lo articolo 1 vada per lo meno modificato, sono nettamente contrario all'articolo 2, perchè trovo grottesco che il Parlamento rinunci ad applicare una legge che pochi mesi fa ha ritenuto rispondente agli interessi dei Comuni, semplicemente perchè quattro, cinque commercianti delle grandi città hanno fatto la voce grossa e il Ministro dell'industria ha creduto di doversi spaventare.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ritengo che sostituendo la facoltà all'obbligo dei Comuni di applicare le riduzioni ivi previste, l'articolo 1 possa andare.

F O R T U N A T I . A me sembra che il centro del problema non sia stato toccato nè dal Ministro, nè dal relatore, nè dal senatore Piola; perchè quando voi dite « può essere ridotta » non risolvete nessun problema. Bisogna trovare la formulazione che dia luogo a una applicazione discrezionale della riduzione, chiosco per chiosco, non per i chioschi in genere. Altrimenti, quando viene usata la facoltà, deve essere usata indistintamente per tutti i chioschi. E allora è chiaro che, posto così il problema, nessun Comune userà di tale facoltà, sia che si trovi in condizioni vantaggiose che viceversa. Bisogna quindi che risulti chiaro che si tratta di una facoltà, in base alla quale i Comuni potranno definire, a un certo momento, la tariffa, esaminando caso per caso.

Questa e la prima questione ed è una questione seria.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* È impossibile fare una distinzione delle categorie: sono infinite.

F O R T U N A T I . Quindi, o stabilire l'obbligo per i Comuni di applicare la riduzione, o se date la facoltà semplicemente, nessun Comune se ne varrà. Bisogna che la riduzione sia applicata in maniera da rispondere effettivamente a un criterio di perequazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Nell'articolo si dovrebbe stabilire la tassazione in relazione alle località.

F O R T U N A T I . Bisogna a un certo momento dire che per i chioschi è data fa-

coltà ai Comuni, in corrispondenza alle situazioni concrete locali, di poter accordare una riduzione sino ad un massimo di lire *tot*, caso per caso.

P I O L A . Ma nella tariffa bisogna specificare i casi.

F O R T U N A T I . Non si può specificarli, altrimenti si arriva a un'assurda e infinita quantità di casi. Per quanto riguarda le tende e similari, non riesco a capire la distinzione fra quelle infisse e quelle non infisse; forse, nell'articolo 1, ci si riferisce a quei tendoni che si mettono fuori, piantati per terra, e questi dovrebbero dar luogo a un'imposizione tributaria minore di quelli fissi. Per quelli mobili si può stabilire l'imposizione in relazione alle norme della legge sulla polizia urbana; ma quelli fissi sono fissi; è un posto già identificato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Fanno in certo modo parte della casa.

F O R T U N A T I . Mentre invece quando il tendone è mobile, almeno in linea generale, il Comune, attraverso la polizia urbana, può stabilire che venga messo in un posto diverso, per non turbare il traffico, eccetera. Anche qui, secondo me, è opportuno dare un margine di discrezionalità.

Per quanto riguarda l'articolo 3 non ci sono dubbi. È evidente che un obbligo in materia di supercontribuzioni poteva far nascere delle controversie.

Riguardo al problema dell'articolo 2 io dichiaro che qui potremmo fare una norma, diciamo così, transitoria, nel senso di far valere la norma per i Comuni che ancora non hanno fatto le deliberazioni; perchè in quel caso non ci sono impegni. I Comuni che hanno preso le deliberazioni, che hanno fatto i bilanci, possono avere assunto degli impegni, alcuni hanno cominciato a spendere i tributi incassati; alcuni invece non hanno approvato i bilanci, e quindi, da questo punto di vista, il danno sostanziale ai Comuni non si porta. Allora forse si potrebbero conciliare le esigenze, secondo me, legittime del senatore Piola con le esigenze politiche del Ministro il quale, in un certo senso, si è impegnato a far votare una norma di questo genere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La questione essenziale è quella di definire che cos'è il chiosco. Bisogna lasciare, come la si lasciava nella passata legge, una certa elasticità all'apprezzamento dei Comuni.

F O R T U N A T I . Ma la tariffa che cosa dice?

P I O L A . Prima si è dovuta stabilire la categoria delle strade; quella è già implicita nella legge. Quindi, la natura del chiosco.

F O R T U N A T I . La natura economica del chiosco.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La natura e il tipo.

P R E S I D E N T E . Se nessuno fa obiezioni, la discussione generale si può considerare esaurita.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208 è aggiunto il seguente comma:

« Per le occupazioni permanenti con chioschi, la tassa è ridotta del 30 per cento »

Dopo il terzo comma dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

« La tassa è ridotta ad un ventesimo per le occupazioni di spazi soprastanti al suolo con tende, tendoni, pensiline, vetrine e vetrinette e similari che abbiano sostegni sta-

bilmente incorporati al fabbricato e per la durata non inferiore all'anno ».

L'ultimo comma dell'articolo 195-*bis* del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è sostituito dal seguente:

« Per occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa sarà effettuata dai Comuni e dalle Provincie mediante convenzioni a tariffa ridotta da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento ».

P I O L A . Circa l'articolo 1, presenterei al primo comma un emendamento sostitutivo delle parole: « Per le occupazioni permanenti con chioschi, la tassa è ridotta del 30 per cento » con le altre: « Per le occupazioni permanenti con chioschi, può essere applicata una riduzione di tassa fino ad un massimo del 30 per cento, tenendo conto della natura e del tipo del chiosco ».

R U G G E R I . ... e del reddito.

P I O L A . Complichiamo le cose.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento al primo comma proposto dal senatore Piola.

(*È approvato*).

P I O L A . In merito al secondo comma dell'articolo 1, l'emendamento che presento tende a sostituire alle parole « la tassa è ridotta ad un ventesimo » le altre « la tassa può essere ridotta ad un ventesimo ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il terzo comma dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, modificato dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, così recita: « Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano ».

Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando dice: « La tassa è ridotta ad un ventesimo per le occupazioni di spazi soprastanti al suolo con tende, tendoni, pensiline » eccetera. C'è pertanto la preoccupazione che le tende e i tendoni non siano inclusi negli infissi di carattere stabile pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica. Si dovrebbe quindi aggiungere che per le tende e i tendoni che hanno sostegno stabilmente incorporato al fabbricato, la tassa può essere anche ridotta fino ad un ventesimo.

P I O L A . L'accetto. Propongo pertanto un emendamento al secondo comma dell'articolo 1 tendente a sostituire alle parole « la tassa è ridotta ad un ventesimo per le occupazioni di spazi soprastanti... », le altre « la tassa può essere anche ridotta ad un ventesimo per le occupazioni di spazi soprastanti... ».

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Piola al secondo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

P I O L A . Propongo inoltre che, al terzo comma dell'articolo 1, siano sostituite le parole « la riscossione della tassa sarà effettuata dai Comuni... » con le altre « la riscossione della tassa può essere effettuata dai Comuni... ».

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento al terzo comma dell'articolo 1 proposto dal senatore Piola.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per l'anno 1962 la misura delle tariffe prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, deve essere contenuta in li-

miti non superiori a quelli delle tariffe deliberate per l'anno 1961.

P I O L A . Per quanto riguarda l'articolo 2, esso è di particolare importanza e dico francamente che non mi sento di approvarlo, perchè punirebbe quei comuni che sono stati diligenti nell'applicare la legge del 12 aprile.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* C'è stata una circolare in merito. La circolare è stata emessa prima dell'entrata in vigore della legge ed è molto improbabile che ci siano dei comuni che abbiano ottenuto dalla Giunta provinciale amministrativa l'autorizzazione contro la circolare. Se ci fosse qualche comune che ha fatto ciò, si potrebbe prendere in esame il provvedimento in settembre. Sono d'accordo che non dovevano essere aumentate le tasse; però, se riteniamo che non sia dignitoso per il Parlamento che non venga applicata per il 1962 la legge n. 208, dato che la circolare ministeriale è stata emessa prima della entrata in vigore della legge, se c'è qualche Comune che non si è attenuto ad essa, ci si può riservare di riprendere in esame l'argomento mediante una legge speciale.

Ritengo, però, che ci dovrebbe essere una dichiarazione ufficiale in merito.

P I O L A . Mi sembra che il suggerimento del Ministro sia buono, nel senso che il relatore faccia una dichiarazione dicendo che non si ritiene che l'articolo 2, così formulato, possa essere accettato, facendo presente, in ogni modo, che la sua cancellazione dal testo della legge non porterà inconvenienti di sorta, in quanto il Ministero delle finanze si è premurato, prima dell'entrata in vigore della legge 18 aprile 1962, n. 208 di invitare i comuni a non applicare tariffe superiori a quelle deliberate per l'anno 1961.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Uno stralcio non è un rifiuto di approvazione.

P I O L A . Se si fosse verificato il caso che le Giunte provinciali amministrative abbiano approvato tariffe superiori, si provvederà con disposizioni di carattere speciale.

P R E S I D E N T E . Non si respinge lo articolo, si soprassiede stralciandolo dal testo.

C E N I N I , *relatore.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 presentato dal senatore Piola.

(*È approvato*).

Preciso che tale decisione della Commissione non è dettata da un giudizio negativo sul contenuto della norma, ma dal convincimento che la questione necessiti di ulteriore esame. La soppressione pertanto ha significato di stralcio.

Art. 3.

Le norme di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e, per quanto concerne l'obbligo delle supercontribuzioni, quelle di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 30, e successive disposizioni di proroga, non si applicano alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* All'ultimo articolo, dove è detto « non si applicano alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche », si dovrebbe aggiungere « nè alla tassa sulle affissioni e pubblicità affine ».

F O R T U N A T I . In questo caso bisognerebbe cambiare il titolo della legge.

P I O L A . A questo articolo propongo un emendamento tendente a sostituire le parole « non si applicano alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » con le altre « non si applicano nè alla tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, nè a quelle sulle affissioni e pubblicità affine di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 641 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Piola all'articolo 3.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

P I O L A . Dopo questo articolo io proporrei un articolo aggiuntivo per stabilire la data di entrata in vigore della presente legge. Lasciamo i soliti 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale?*

F O R T U N A T I . Per dimostrare il nostro proposito di non ritardare, diciamo che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

P I O L A . Dopo l'articolo 3 — che diventerà articolo 2 — propongo allora di inserire un articolo 3-*bis* — che diventerà articolo 3 — del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Piola.

(*È approvato*).

In relazione alle modifiche introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato:

« Norme in materia di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè di affissioni e pubblicità affine ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del Porto Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna » (2112) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, per il completamento del Porto Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le convenzioni tra lo Stato e la Società concessionaria di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1961, n. 528, sono soggette alla tassa di registro in misura fissa.

S P A G N O L L I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 13 giugno 1961, n. 528, reca norme per l'esecuzione delle opere di sistemazione e di completamento del Porto Canale Corsini e dell'annessa zona di sviluppo industriale di Ravenna.

A termini dell'articolo 2, primo comma, della legge, l'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale e in quella di sviluppo industriale è affidata in concessione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro della marina mercantile, ad una Società per azioni alla quale hanno diritto di partecipare, anche in maggioranza, gli enti locali interessati che ne facciano richiesta. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni relative ai modi, ai termini ed alle condizioni per la esecuzione delle opere.

Si avverte ora l'esigenza di disciplinare con apposita disposizione il trattamento fi-

scale cui devono essere sottoposte tali convenzioni.

Ad evitare il riprodursi della tassa di registrazione in misura intera nell'*iter* economico di realizzazione delle opere, è stato predisposto il presente disegno di legge, formulato ad integrazione dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1961, n. 528, col quale si sottopongono le convenzioni tra lo Stato e la Società concessionaria di cui al primo comma di detta disposizione ad imposta di registro in misura fissa.

Il relatore esprime parere favorevole e raccomanda vivamente il presente disegno di legge all'approvazione della Commissione.

B E R T O L I . Siccome pare che i contratti relativi con la ditta siano stati già fatti, se adesso introduciamo il criterio della tassa fissa, la riduzione va solo a favore della ditta; io direi, perciò, che il nuovo trattamento deve essere applicato solo per i contratti a venire.

P R E S I D E N T E . Veramente, la legge entra in vigore solo al momento della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, quindi, a rigore, si dovrebbe dire che è riferibile solo ai contratti futuri.

S P A G N O L L I , *relatore*. A me hanno detto che ancora i contratti non sono stati fatti, quindi è presumibile che sia così.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo non ha nulla da osservare; si tratta di una disposizione integrativa della legge 13 giugno 1961, n. 528, onde evitare il riprodursi della tassa di registrazione in misura intera nell'*iter* economico di realizzazione delle opere per il completamento del porto canale Corsini e della zona di sviluppo industriale di Ravenna. Raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poiche nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (920-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Do la parola al relatore, senatore Spagnolli.

S P A G N O L L I , *relatore*. Per questo disegno di legge, ieri mi sono incontrato con i senatori Roda e Bertoli e i funzionari delle competenti direzioni dei Ministeri interessati. Sarei dunque in grado di dare le informazioni necessarie. Senonchè il senatore Roda si è dovuto ora assentare. Egli ha detto che in linea di massima è d'accordo sulle conclusioni cui si è pervenuti al termine di detta riunione, però desidererebbe essere presente alla discussione.

Decidiamo dunque se procedere ora all'esame del provvedimento, oppure rinviare tale esame per andare incontro al desiderio del collega Roda.

B E R T O L I . Se non si modificasse nulla, rispetto agli accordi presi ieri, potremmo procedere anche in assenza del senatore Roda.

P A R R I . Mi rimetto completamente alle decisioni della Commissione. Solo faccio osservare che, se vi è stata una richiesta di questo genere da parte del senatore Roda, sarebbe una mancanza di riguardo nei suoi confronti procedere ora all'esame del disegno di legge.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Se la Commissione è d'accordo, si potrebbe discuterlo nel pomeriggio di oggi.

S P A G N O L L I , *relatore*. Comunque, a me sembra indispensabile la presenza del Ministro.

Dai resoconti sommari dell'altro ramo del Parlamento infatti non risultano i motivi

degli emendamenti apportati al testo da noi a suo tempo approvato. Ora, io non vorrei che, esaminando noi il testo pervenutoci dalla Camera, ci accadesse di togliere eventualmente alcuni degli emendamenti introdotti, senza che vi sia in proposito per lo meno una intesa.

Insomma, io non vorrei che si corresse il rischio di vederci tornare nuovamente il disegno di legge modificato dalla Camera L'*iter* del provvedimento ha già subito un considerevole ritardo: esso ci è stato trasmesso dalla Camera solo il 21 luglio ad oltre un anno di distanza dalla nostra prima approvazione, avvenuta il 3 marzo 1961.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Vari sono i motivi del ritardo. Il provvedimento era stato inizialmente assegnato alla Commissione competente in sede referente. Poi sono sorti dissensi, la lunga discussione in merito ai rigenerati e, ancora, qualche altra piccola questione. Comunque, la questione più grossa è quella relativa ai rigenerati.

Si sta infatti assistendo ad uno scandalo: il rigenerato è in apparenza perfettamente identico all'olio originario, ma non ne possiede eguali caratteristiche di viscosità. Pertanto, la funzionalità del rigenerato non è così buona come quella dell'olio originario. Noi abbiamo proposto una riduzione dell'imposta gravante su tali oli, a patto che sui recipienti venisse indicata la natura di « rigenerati ». La nostra proposta però ha suscitato violente reazioni da parte degli interessati, i quali hanno fatto presente che in tal modo non sarebbe stata più possibile la vendita di tali oli.

In realtà, però, l'industria del rigenerato viene alimentata proprio dalla riduzione dell'imposta.

Se sugli oli originari non gravasse una imposta superiore a quella che grava sui rigenerati, i rigenerati stessi non nascerebbero mai, perchè non converrebbe rigenerare l'olio. Si viene, insomma, a creare una zona d'ombra come quella esistente per i gas liquidi.

BERTOLI. Alcuni presuppongono anche che, se il prezzo dell'olio non buono restasse costante...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allo stato attuale è costante, e pare anche che ad alcune Amministrazioni dello Stato sia accaduta una cosa abbastanza curiosa, e cioè che si sono ad esse offerti dei prezzi di fornitura inferiori all'ammontare dell'imposta.

BERTOLI. Non hanno pagato l'imposta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Comunque, ora, non ritorniamo su tale questione. Noi ci riserviamo, se sarà necessario, di intervenire qualora si rilevassero eccessive frodi.

BERTOLI. Ad ogni modo mi sembra che sarebbe opportuno rinviare la discussione per riguardo al collega Roda.

SPAGNOLLI, *relatore*. Ho già detto che il senatore Roda si dichiarava in linea di massima d'accordo. Ad ogni modo, se sospendiamo la discussione, desidero che al suo proseguimento sia presente il Ministro, perchè non succeda ciò di cui ho parlato poco fa.

Mi sembra che occorra avere una qualche intesa con l'altro ramo del Parlamento, ma in questo caso ci vuole tempo. C'è la grave questione dell'estensione indiscriminata dell'esenzione dall'imposta sui prodotti petroliferi per il settore dell'agricoltura, e c'è ancora la questione dei cali.

PRESIDENTE. Mi pare che dalle osservazioni fatte risulti l'opportunità di un rinvio della discussione. Pertanto, accogliendo il suggerimento del Ministro, se non si fanno osservazioni, rinvio la discussione del provvedimento al pomeriggio, alle ore 16.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 16,15*).

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE, *relatore*. Secondo quanto stabilito questa mattina, iniziamo la discussione sul disegno di legge concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale su detto disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Gli emendamenti di maggior rilievo apportati dalla Commissione finanze e tesoro della Camera al disegno di legge sovraindicato e sui quali l'Amministrazione finanziaria ritiene doveroso richiamare l'attenzione in occasione della nuova discussione del provvedimento innanzi alla 5ª Commissione del Senato sono i seguenti:

1) esenzione dall'imposta di fabbricazione per la benzina destinata all'agricoltura, prevista alla lettera *B*), punto 3) della tabella *A* allegata al disegno di legge.

Tale esenzione, nel testo originariamente approvato dal Senato, era limitata al carburante consumato nei motori delle macchine agricole di potenza non superiore ai 25 C.V. e non adibite a lavori per conto di terzi, fatta eccezione per le mietitrebbie, che venivano ammesse al beneficio anche nel caso in cui il motore fosse di potenza superiore a quella anzidetta e compissero lavori per conto di terzi.

Con la soppressione di dette limitazioni, approvata dalla Camera, resterebbero ammesse al beneficio tutte le macchine agricole, qualunque ne sia la potenza, ed anche nel caso che compiano lavori per conto di terzi. In tal modo la portata dell'agevolazione viene notevolmente allargata e conseguentemente viene aumentata la possibilità di frodi a danno dell'Erario. È chiaro, infatti, che, dandosi la possibilità di usare la benzina in esenzione di imposta a tutte le aziende agricole, il numero degli utenti si allarga immensamente, crescendo, in correlazione, il pericolo, ben difficilmente evitabile, dell'impiego di tale carburante nei normali usi di autotrazione soggetti ad imposta (automobili, motociclette, eccetera).

Nè, d'altra parte, appare giustificato ammettere all'agevolazione i motori di potenza superiore ai 25 C.V. che, di regola, sono azionati più convenientemente con petroli, gasolio od olio combustibile.

Tenuto conto che la benzina agevolata doveva servire unicamente alla motorizzazione agricola delle piccole e medie aziende, specialmente delle zone collinari e di montagna, l'Amministrazione finanziaria resta dell'avviso che le limitazioni originariamente approvate dal Senato debbano rimanere in quanto esse conciliano meglio le esigenze della tutela fiscale con gli interessi dell'agricoltura, anche in considerazione che, qualora la disposizione adottata dalla Camera dovesse essere confermata, non sarebbe poi agevole modificarla con successivo provvedimento, atteso il danno che ne potrebbe derivare ai fabbricanti di macchine agricole che nel frattempo avessero iniziato la costruzione di motori di potenza superiore ai 25 C.V.;

2) alle lettere *D*), punto 6), *O*), punto 2) e *P*), punto 3), della tabella *A* è stata introdotta l'esenzione dall'imposta di fabbricazione rispettivamente sugli oli lubrificanti, sugli estratti aromatici e sulle miscele di alchilbenzoli (alchilati) destinati alla preparazione di emulsioni ad uso industriale.

In ordine a quest'ultima agevolazione giova osservare che, tecnicamente, la formulazione usata è così ampia da comprendere un numero pressochè indefinito di utilizzatori, anche molto piccoli. Qualunque controllo sull'impiego di siffatte emulsioni è quindi praticamente impossibile, tanto più che gli oli emulsionabili sono facilmente scindibili in due o più strati, così da consentire la separazione ed il ricupero del prodotto petrolifero col quale le emulsioni sono state preparate.

In tal modo tanto le industrie produttrici delle emulsioni quanto gli acquirenti delle stesse potrebbero riottenere, con processi semplicissimi e affatto costosi, i prodotti petroliferi ammessi all'esenzione per usarli nei normali impieghi soggetti ad imposta.

Non è poi da escludersi che possano prepararsi oli che abbiano caratteristiche tali da dover essere classificati come emulsioni, malgrado essi siano impiegabili, anche tal quali, nella lubrificazione od in altri usi normalmente tassati.

È pertanto evidente che un'agevolazione del genere sarebbe destinata a divenire causa di frodi ingentissime, pressochè inevitabili, attesa la estrema difficoltà di perseguirle, nonchè la scarsa efficacia degli accorgimenti che potessero predisporsi a tutela degli interessi erariali, quali la denaturazione, il registro di carico e scarico eccetera.

Così stando le cose l'Amministrazione finanziaria ritiene indispensabile la soppressione dell'agevolazione in parola.

E poichè analoghi pericoli si intravvedono anche per quanto concerne i prodotti destinati alla preparazione di ausiliari per l'industria tessile, si è dell'avviso che anche siffatta esenzione non sia da accordare;

3) con gli emendamenti apportati agli articoli 12 e 18 del disegno di legge (rispettivamente aggiunta del terzo comma e di un ultimo comma) viene poi consentito agli esercenti dei depositi di oli minerali, liberi da tributi, di miscelare i prodotti rigenerati, che hanno assolto l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 25 per cento dell'aliquota normale, con prodotti non usati, pure liberi da tributi, aventi identica classificazione, senza pagamento di differenza d'imposta.

Al riguardo è da far presente che anche nella ipotesi in cui si volesse negare la possibilità della cennata miscela, sarebbe necessario prescrivere la denaturazione degli oli rigenerati, in quanto, diversamente, avendo essi le stesse caratteristiche morfologiche degli oli nuovi, non sarebbe chimicamente possibile rilevare l'eventuale loro abusiva miscelazione con gli oli nuovi.

Lo stesso è da dirsi nel caso in cui, volendosi ammettere la miscela, si desiderasse far risultare, con indicazioni sui recipienti di vendita o sui certificati di provenienza che accompagnano il prodotto per quantitativi superiori ai 10 quintali, che trattasi, a seconda dei casi, di olio rigenerato, di miscela tra olio nuovo e olio rigenerato ovvero di preparazione contenente prodotto rigenerato.

Una tale disciplina, che avrebbe indubbiamente il pregio di fornire al consumatore gli elementi per valutare la qualità — e quindi il prezzo — dell'olio che acquista, potrebbe forse scoraggiare la piccola industria della rigenerazione.

Esposto quanto sopra, si fa presente che nel testo del messaggio trasmesso dalla Camera dei deputati sono stati rilevati alcuni errori di stampa, alla cui correzione si provvederà in sede di coordinamento.

Nel contempo si fa presente che all'articolo 18, il quale sostituisce l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, è stato aggiunto un ultimo comma che, così come è formulato, potrebbe dare luogo a difficoltà di interpretazione e di applicazione.

Con tale comma si vuole, infatti, escludere la applicabilità delle sanzioni previste dal citato articolo 23-*ter* del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, secondo il testo modificato dall'articolo 18 del provvedimento in discussione, nei confronti di coloro che eseguono le miscele contemplate dall'articolo 12 del disegno di legge.

Trattandosi di richiami a leggi diverse si è dell'avviso che, ove il comma non debba essere eliminato per modifiche all'assetto delle miscele degli oli rigenerati con gli oli nuovi, il testo di detto ultimo comma dovrebbe essere così formulato per inserirsi nel ripetuto articolo 23-*ter*:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che, senza pagamento di differenza di imposta, miscelano prodotti petroliferi, liberi da tributi, ottenuti con qualsiasi mezzo o processo da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione fiscale, pure liberi da tributi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

« 14) Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) . . . . . per q.le L. 8.850

15) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile . . per q.le L. 12.400 ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:

« Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, nonchè le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili ».

Art. 2.

Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.

Art. 3.

I prodotti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Alle miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè alle miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilate ai fini della imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« In conformità della tabella *C*, lettera *A*) ad *H*), sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni ».

Si tratta di una modifica puramente formale, poichè, nell'andare e venire del disegno di legge dalla Camera al Senato e viceversa, vi è stato l'aggiornamento della tariffa doganale, che ha reso necessaria la variazione introdotta.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta nel testo modificato, di cui do lettura.

Art. 4.

Le tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificate con il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, nonchè con il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, sono sostituite con le tabelle *A*, *B* e *C*, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformità della tabella *C*, lettere da *A*) ad *H*), sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La benzina ammessa dall'allegata tabella *A* alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole ed alla generazione di energia elettrica per usi delle aziende agricole deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze ».

Do ora lettura del numero 3 della lettera *B*) della tabella *A*, al quale il comma succitato faceva riferimento nel testo a suo tempo approvato dal Senato.

« 3) destinata ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, sulla base dei consumi medi, accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 25 C.V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 C.V. e siano adibite a lavori per conto di terzi ».

Do ora lettura del numero 3 della lettera *B*) della tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 3) destinata a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati ».

In questo testo risulta soppresso il capoverso del numero 3.

È evidente che le modificazioni apportate al primo comma dell'articolo e alla tabella sono in correlazione diretta.

Dal confronto dei due testi risulta, pertanto, che la Camera dei deputati ha tolto qualsiasi limite estendendo l'agevolazione anche ai generatori elettrici. In seguito alle discussioni avute ieri con i colleghi Bertoli e Roda e con alcuni tecnici riterremmo opportuno, viceversa, introdurre nuovamente una limitazione circa la potenza dei motori, elevandola eventualmente da 25 a 30 C.V. il competente ufficio della Direzione generale delle dogane ha fatto presente che si potrebbe arrivare ad una potenza di 35 C.V. pur convenendo sull'opportunità di rimanere sulla base dei 30.

Pertanto, in sostanza, proporrei di tornare al testo iniziale del Senato, che considera soltanto i motori delle macchine agricole, elevando, però, il limite originario da 25 a 30 C.V.

Rimarrebbe in sospeso soltanto la questione se ritornare o meno al testo originario del Senato per quanto si riferisce alle macchine adibite a lavori per conto di terzi.

D E G I O V I N E . Vorrei sapere se parlando di benzina ci si riferisce anche al petrolio.

P R E S I D E N T E , *relatore*. La tabella in esame riguarda la benzina; il petrolio verrà in discussione più tardi.

Tengo a far presente che a mio avviso la estensione delle facilitazioni introdotte dalla Camera dei deputati può creare una possibilità di frode, soprattutto per quanto riguarda la questione delle macchine adibite a lavori per conto di terzi.

D E G I O V I N E . Il carburante che serve alle macchine agricole è il petrolio, non la benzina, e di conseguenza non comprendo l'esenzione fatta nei confronti di quest'ultima.

P R E S I D E N T E , *relatore*. A questo punto è necessario stabilire se vogliamo concedere l'esenzione di cui trattasi ai generatori di energia, che non sono compresi nel testo originario, mentre sono stati introdotti nel testo della Camera, e se dobbiamo concedere l'esenzione anche alle macchine adibite ai lavori per conto di terzi, così come previsto nel testo modificato dalla Camera.

R O D A . Secondo me con l'estensione introdotta nel testo modificato dalla Camera dei deputati nei confronti delle aziende agricole, si corre un gravissimo pericolo, poichè tali aziende non adoperano soltanto delle macchine, ma operano anche una trasformazione dei prodotti. Di conseguenza, in questi casi, il controllo diventerebbe praticamente impossibile.

P R E S I D E N T E , *relatore*. In sostanza, per risolvere la situazione, sarebbe sufficiente sopprimere le parole « ed alla generazione di energia elettrica per usi delle aziende agricole » contenute nel primo comma dell'articolo 5 modificato dalla Camera dei deputati, ritornando così al testo iniziale.

B E R T O L I . Sarebbe opportuno, a mio avviso, considerare anche i motori azionati da energia elettrica, perchè è un po' drastica l'esclusione completa di quest'ultima, dal momento che serve per azionare macchine agricole. È necessario, però, introdurre una limitazione, poichè dal punto di vista tecnico i generatori di energia elettrica e i gruppi elettrogeni, tranne i residuati di guerra americani, quando superano i 25 o i 30 C.V. sono azionati da motori Diesel.

Proporrei, pertanto, di mantenere le parole introdotte dalla Camera dei deputati « ed alla generazione di energia elettrica per usi delle aziende agricole » aggiungendovi, però, le altre « che non superino la potenza di 25-30 C.V. ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. In base alla esperienza da me acquisita, comprendo perfettamente che vi possa essere una esigenza del genere, ma nello stesso tempo ritengo molto pericoloso introdurre tale eccezione, dal momento che è assai difficile stabilire una azione di controllo.

B E R T O L I . In seguito alle considerazioni fatte dal Presidente, dichiaro di non insistere nell'emendamento da me proposto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 5 nel testo già approvato dal Senato, secondo l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Do ora lettura del secondo comma dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonchè a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta nel testo modificato, del quale do lettura.

Art. 5.

La benzina ammessa dall'allegata tabella *A* alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole deve es-

sere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonchè a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovraintendono appositi comitati provinciali ed un comitato centrale di coordinamento. I comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del Gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un rappresentante della Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il comitato centrale è presieduto da un Ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il Presidente, designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e il commercio nonchè da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.).

I componenti dei comitati provinciali e quelli del comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'Intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1) dopo la voce 27.10.A. VI. è aggiunta la seguente:

« VII. Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili):

— numero di statistica 60;

a. distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici: dazio sul valore: generale 25 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 5 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 7 per cento;

— numero di statistica 63;

b. altri: dazio sul valore: generale 18 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi, scortati dai certificati prescritti 8 per cento; per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze 16 per cento »;

2) le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue:

nella Nota *B*), dopo la lettera *l*), è inserita la seguente:

« *m*) si considerano « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristret-

te di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21°C. »;

la Nota *C*) è sostituita dalla seguente:

« *C*) si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14-C.I. i prodotti della specie aventi peso specifico a 15°C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300°C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

3) la Nota (7), a pie' di pagina, riferita alla voce 27.14-C.I. è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile ».

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati consistono semplicemente in un aggiornamento fatto in base al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939. n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire che nelle raffinerie si proceda alla rettificazione od alla trasformazione di prodotti petroliferi, già liberi da tributi e non usati, stabilendo le modalità da osservare per la particolare lavorazione.

Quando dalla lavorazione si ottengono prodotti soggetti ad aliquota d'imposta più elevata, deve essere corrisposta la differenza fra l'imposta dovuta per ciascun prodotto ottenuto e quella pagata sull'eguale quantitativo di prodotto sottoposto a lavorazione.

L'Amministrazione finanziaria può altresì consentire:

1) che i prodotti petroliferi finiti, gravati da imposta di fabbricazione, siano trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, dai magazzini delle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, alle raffinerie per essere rilavorati ovvero miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione, quando tali operazioni siano riconosciute necessarie ai fini della immissione in consumo dei prodotti stessi;

2) che i gas di petrolio liquefatti ed i prodotti petroliferi finiti o semilavorati ottenuti negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa siano trasferiti, gravati da imposta, alle raffinerie per essere rilavorati o miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione e, limitatamente a quelli finiti, anche ai depositi doganali o ad essi assimilati.

Sulle perdite che si verificano nelle rilavorazioni o manipolazioni dei prodotti finiti di cui ai commi precedenti è dovuta l'imposta di fabbricazione.

Nel caso che venga autorizzata la lavorazione dei prodotti promiscuamente con altre materie prime o semilavorati, le perdite saranno determinate dall'Amministrazione ».

Do lettura del quarto comma dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficien-

za è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento.

2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento ».

Non voglio qui ritornare alla lunga discussione che abbiamo avuto sulla questione dei cali quando l'argomento è stato trattato in sede di Commissione e di innumerevoli riunioni di Sottocommissione. La Camera dei deputati ha creduto opportuno aggiungere al numero 1), dopo le parole « prodotti petroliferi trasportati per via mare », le altre « o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti », che erano diversamente collocate nel testo originario.

Su tale modifica possiamo essere d'accordo.

Dove, però, ritengo, insieme con i colleghi Bertoli e Roda, di proporre alla Commissione il ripristino del testo originario è sulle disposizioni contenute nelle lettere *a*) e *b*) Proporrei, cioè, per la lettera *a*) di ritornare all'1 per cento e per la lettera *b*) allo 0,50 per cento.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il quarto comma dell'articolo 8, di cui ho dato lettura, con la sostituzione delle parole « 1 per cento » alle altre « 2 per cento » e delle parole « 0,50 per cento » alle altre « 1 per cento ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo approvato dalla Camera testè da noi emendato, del quale do lettura.

Art. 8.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento.

L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1) ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2).

Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 1 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 0,50 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1) e 2) del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano

provocato un effettivo maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

L'articolo 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Se le deficienze, di cui al precedente articolo, superano i cali in esso stabiliti, in misura non ecedente il 2 per cento, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantità eccedente.

Se le deficienze superano i cali in misura eccedente il 2 per cento, non si fa luogo ad abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente decreto, è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante ».

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con gli articoli 8, 9 e 19 della presente legge, si applicano, agli effetti dell'abbuono dei diritti di confine, anche per le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi di provenienza estera custoditi nei depositi doganali dati in affitto o di proprietà privata e per le deficienze rispetto alla bolletta di cauzione riscontrate all'arrivo degli stessi prodotti trasportati per via mare, per via d'acqua interna, per mezzo di oleodotti, ovvero per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi).

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *b*) miscelare prodotti petroliferi aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-*B* della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati, del quale do lettura.

Art. 11.

Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati è consentito:

a) aggiungere ai prodotti petroliferi, per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantità non superiore al 5 per cento;

b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.

Sugli additivi di cui alla lettera *a*) è applicata l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti.

I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera *b*) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato.

Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma:

1) l'etilfluido aggiunto alla benzina;

2) gli olii vegetali, gli acidi grassi, gli olii ed i grassi animali impiegati nell'additivazione e nelle miscele di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma;

3) le sostanze aggiunte agli olii minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25°-30° C.

Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma provenienti dall'estero.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che, in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella assolta sui prodotti petroliferi impiegati.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 12 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« I prodotti di cui al precedente comma che hanno assolto gli oneri fiscali, possono essere miscelati, nei depositi di oli minerali liberi da tributi e senza pagamento di differenza di imposta, con prodotti petroliferi non usati aventi identica classificazione e che hanno parimenti assolto gli oneri fiscali ».

R O D A . Si è stabilito che i prodotti vergini pagano il 100 per cento di imposta, mentre i prodotti recuperati, dato l'onere ingentissimo del recupero e dati i vantaggi che ne derivano per la bilancia dei pagamenti, poichè ci mettono nella condizione di non esportare valuta dal momento che non è necessario importare il grezzo dall'estero per ottenere prodotti similari, vengono assoggettati ad una tariffa ridotta del 75 per cento. In altri termini i prodotti vergini pagano un'imposta del cento per cento, quelli recuperati del 25 per cento.

Si tratta di una materia di carattere strettamente commerciale, non riguardante il fisco.

Pertanto, in base al comma aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati l'olio lubrificante vergine potrà essere miscelato con quello di recupero. A mio avviso, però, il consumatore, quando compera l'olio, avrebbe diritto di sapere se acquista un olio vergine o di recupero: si tratta pertanto di una questione che riguarda soltanto i consumatori e non il fisco, poichè nessuna frode fiscale può sorgere.

B E R T O L I . Sono assolutamente contrario a queste miscele, poichè dobbiamo salvaguardare l'interesse dei consumatori. Introducendo l'emendamento in questione diamo a questi miscelatori la possibilità di frodare non il fisco, ma i consumatori, poichè possono mettere in commercio un olio il cui costo è molto inferiore, dal momento che non paga l'imposta normale. Si tratta, pertanto, di una frode nei confronti del consumatore, basata su un'agevolazione fiscale.

R O D A . Sono perfettamente d'accordo con il senatore Bertoli, tanto è vero che ho fatto presente che la questione riguarda soltanto i consumatori.

Ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno che il compratore fosse informato, mediante una etichetta applicata sul recipiente, del tipo di olio che sta acquistando.

P R E S I D E N T E , *relatore*. È stato fatto presente che, dal punto di vista del rendimento, gli oli rigenerati sono pari a quelli vergini e, di conseguenza, applicando una etichetta sul recipiente, si verrebbe a deprezzare un prodotto rigenerato che come rendimento è uguale a quello vergine.

R O D A . Dal punto di vista organolettico è chiaro che nessuna analisi chimica può distinguere il prodotto vergine da quel-

lo rigenerato. Pur tuttavia, è evidente che non si può assumere che i due prodotti dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo siano identici. Non sono un chimico, ma se dovessi comperare un olio, a parità di prezzo, tra olio vergine e olio rigenerato sceglierei il primo. Stando così le cose, sarebbe giusto mettere in guardia i consumatori facendo presente che acquistano un olio che non è vergine.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Il senatore Roda ha sostenuto, a suo tempo, la necessità di tutelare quelle 2.000 piccole aziende, che altrimenti sarebbero andate in malora.

R O D A . Io sostenni che, indipendentemente dall'interesse settoriale di queste 2.000 aziende, che ci deve interessare solo come considerazione marginale, dobbiamo preoccuparci principalmente del fatto che con il recupero è possibile fare a meno di esportare valuta. Una volta affermato questo concetto, la questione è definita.

Da qui, però, a mettere in condizione coloro che abbiamo già favorito con lo sconto del 75 per cento di gabellare l'olio non vergine per olio vergine vi è una grande differenza.

Personalmente, pertanto, sono d'accordo con il senatore Bertoli: abbiamo concesso a costoro l'agevolazione della riduzione del 75 per cento, ma, nel contempo, dobbiamo avere la coerenza di fare in modo che risulti che si tratta di olio non vergine.

P A R R I . A me sembra, però, che non sia possibile prescindere dall'interesse della categoria interessata.

B E R T O L I . Di questo interesse si è già tenuto conto quando abbiamo fissato un'aliquota di esenzione più alta.

P A R R I . A mio avviso, impedendo, di fatto, la effettuazione di tali miscele, può accadere, praticamente, che si venga ad arrestare l'attività industriale di queste piccole aziende.

Ritengo, pertanto, che, prima di prendere un provvedimento così drastico, sia necessario riflettere maggiormente. Mi domando se non sarebbe più opportuno essere meno generosi nei confronti dell'esenzione fiscale, stabilendo, inoltre, a tutela del consumatore, la facoltà di applicare l'etichetta recante l'iscrizione « olio vergine » solo sui recipienti contenenti, effettivamente, olio vergine, anzichè l'obbligo di contrassegnare con l'iscrizione « olio di recupero » i recipienti contenenti olio rigenerato.

Si tratterebbe, in definitiva, di una distinzione negativa anzichè positiva, che sarebbe meno ingrata nei confronti dei produttori di olio di miscela e tale da determinare, nel contempo, una certa distinzione di prezzo.

M I C H E L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* L'argomento portato in Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati dai presentatori dell'emendamento in questione è stato lo stesso addotto dal senatore Parri: vi sarebbe, cioè, non inserendo nel testo dell'articolo 12 il comma aggiuntivo già approvato dalla Camera, un certo numero di piccoli operatori economici che verrebbero ad essere gravemente danneggiati. Anche se il Governo, in quella sede, non ha assunto al riguardo una posizione positiva, pur tuttavia ha dovuto subire l'approvazione dell'emendamento di cui trattasi. D'altra parte, se ci si preoccupa di tutelare soprattutto gli interessi dei consumatori, è chiaro che si impone l'abolizione di questa modifica.

Nell'eventualità, pertanto, che la Commissione sia di questo avviso, il Governo non ha alcuna difficoltà a ritornare al testo originario.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Non vorrei, però, che la soppressione di questo emendamento aggiuntivo, che è stato già oggetto di lunghissime discussioni, determinasse un ulteriore ritorno del disegno di legge dalla Camera al Senato, anche in considerazione del fatto che, come è stato affermato dal Ministro, l'altro ramo del Par-

lamento è particolarmente sensibile alle pressioni sindacali.

P A R R I . Il Ministro ha fatto presente che la Camera dei deputati è sensibile a tutte le pressioni sindacali e, di conseguenza, anche a questa.

M I C H E L I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si potrebbe anche considerare la possibilità di introdurre una disposizione a tutela dei consumatori.

M O T T . Mi dichiaro favorevole alla tesi sostenuta dal senatore Parri.

F O R T U N A T I . Personalmente, ritengo opportuno sopprimere il comma aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati. L'esperienza potrà dimostrare, in seguito, se tale soppressione avrà determinato o meno degli inconvenienti.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Pare a me che la maggioranza della Commissione sia favorevolmente orientata verso il ritorno al testo originario, anche in questo caso.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo comma dell'articolo 12 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

(*Non è approvato*).

Il quarto comma, ora ridivenuto terzo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati recita:

« Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al secondo comma gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati ».

Dopo la soppressione del comma aggiuntivo si deve tornare, per ragioni di coordinamento, alla primitiva formulazione del secondo, sostituendo le parole « di cui al secondo comma » con le altre « di cui al comma precedente ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Per l'articolo 12, qundi, è ripristinato il testo del Senato del quale do lettura.

Art. 12.

Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 25 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo comma:

a) la benzina ricuperata nelle smacchiatorie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, ricuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli dal 13 al 16 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi.

Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge ».

Art. 14.

L'Amministrazione finanziaria può esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditte di notoria solidità che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purchè i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.

Art. 15.

In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.

Art. 16.

Chiunque detiene, in quantità superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonchè l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata dènuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati, del quale do lettura.

Art. 17.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con

la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« L'articolo 23-*ter* inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

" Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni " ».

Si tratta di una modifica da apportarsi in seguito all'entrata in vigore della nuova tariffa e della legge 12 luglio 1961, n. 693, che ha, nel frattempo, elevato i limiti massimi della multa e dell'ammenda.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del sesto comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56 e 240 del Codice penale ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ottavo comma nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 ».

Essendo stato soppresso il comma aggiuntivo dell'articolo 12 che era stato inserito dalla Camera il presente comma, che ad esso si riferiva, non ha più ragione d'essere. Ne propongo pertanto la soppressione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta nel testo così modificato, del quale do lettura.

Art. 18.

L'articolo 23-*ter* inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,

convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-B della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta.

La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56 e 240 del Codice penale.

Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non è dovuto supplemento d'imposta di fabbricazione si applica l'ammenda fino a lire ottantamila ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 19.

L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 si applica l'ammenda:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti petroliferi trasportati con bolletta di cauzione;

b) non minore della metà nè maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate nella verificazione dei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata.

La pena di cui alla lettera *a*) si applica anche nel caso che i prodotti petroliferi spediti con bolletta di cauzione non giungono a destinazione.

Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità tra i prodotti petroliferi destinati all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe abbuonata o restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra i diritti di cui è stato chiesto l'abbuono o la restituzione e quelli effettivamente da abbuonare o da restituire secondo il risultato della visita non supera il 5 per cento ».

Do lettura del primo comma dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al quarto comma dell'articolo 12 è punito con l'ammenda fino a lire trecento-

mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave ».

Il quarto comma dell'articolo 12, qui richiamato, in seguito alla soppressione dell'articolo aggiuntivo, è diventato terzo. Pertanto, nel comma in esame, le parole « quarto comma » devono essere sostituite con le altre « terzo comma ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 20 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

« All'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: « agli usi previsti dalla tabella *A* », sono inserite le parole « lettera *b*), n. 3°, ».

L'aggiunta si rende necessaria — così mi è stato fatto presente dalla Direzione generale delle dogane — per comprendere tra i prodotti per i quali può applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, anche la benzina denaturata per usi agricoli, cui il provvedimento estende l'esenzione, finora prevista per il petrolio, gli olii da gas ed i residui della lavorazione impiegati negli stessi usi agricoli.

Si tratta, evidentemente, di un coordinamento con la legislazione vigente.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma dell'articolo 20 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 20, quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati, del quale do lettura.

Art. 20.

Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 5 ed al terzo comma dell'articolo 12 è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila salvo che il fatto costituisca reato più grave.

All'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, dopo le parole: « agli usi previsti dalla tabella *A* », sono inserite le parole: « lettera *b*), n. 3, ».

(*È approvato*).

Per quanto si riferisce all'articolo 21, la Camera dei deputati ha ritenuto di dover sopprimere l'ultimo comma, del quale do lettura:

« Le disposizioni del secondo e quarto comma sono stabilite in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'ultimo comma dell'articolo 21 era stato previsto in quanto vi è una norma generale, quella contenuta nell'articolo 26 del Codice penale, in base alla quale l'ammenda non può superare un certo limite.

Ora, però, in seguito agli aumenti dei massimali della ammenda stessa stabiliti recentemente, è evidente che le disposizioni del secondo e quarto comma non sono più in deroga all'articolo citato del Codice penale.

Pertanto, si può senz'altro accettare la soppressione apportata dalla Camera dei deputati.

CONTI. È evidente che non vi possono essere due norme penali.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 21.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 21 quale risulta nel testo modificato dalla Camera dei deputati, del quale do lettura.

Art. 21.

L'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni,

nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'articolo 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

Se nella verificazione dei depositi liberi di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, nonchè delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza riscontrata non supera l'1 per cento rapportato alla quantità estratta, l'esercente è punito con la sola ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti:

a) degli esercenti depositi liberi di olii minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiori all'1 per cento della quantità estratta, rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico;

b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque, essendovi obbligato, non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 180° giorno dalla entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data resterà abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, numero 202.

L'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, stabilisce: « Chiunque intenda ottenere con qualsiasi mezzo o processo, esclusi la filtrazione o la decantazione o l'essiccamento, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, per farne commercio, o reimpiegarli direttamente,

è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni, ferma rimanendo per i prodotti ottenuti la riduzione dell'imposta ad una metà di quella vigente per i prodotti stessi ».

Pertanto, si è reputato opportuno — ritengo — stabilire l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 a partire dal 180° giorno dalla entrata in vigore della presente legge al fine di permettere lo smaltimento della produzione fatta sotto l'imperio delle vecchie disposizioni.

F O R T U N A T I . A me pare che sarebbe stato sufficiente dire « ... avranno effetto dal primo gennaio 1963 ».

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23, aggiunto dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 3) della lettera *B*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

3) destinata a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati.

In seguito al ripristino del primo comma dell'articolo 5 nel testo originario, correlativamente propongo di ritornare al testo originario anche per quanto si riferisce a questo numero, con la sola sostituzione delle parole « 25 C.V. » con le altre « 30 C. V. » in ambedue i periodi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il numero 3) della lettera *B*) della tabella *A*, nel testo già approvato dal Senato di cui ho dato lettura durante la discussione dell'articolo 5, con l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Do lettura del numero 1) della lettera *C*) della tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Analogamente per quanto è stato fatto per il numero 3) della lettera *B*), propongo che sia ripristinato il testo già approvato dal Senato, del quale do lettura:

1) destinato ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il numero 1) della lettera *C*) nel testo già approvato dal Senato, secondo l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Do lettura del numero 2) della lettera *D*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

2) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

La Camera dei deputati ha introdotto una modifica consistente in un'ulteriore specificazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il numero 2) della lettera *D*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del numero 6) della lettera *D*) nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

6) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria

tessile, nonchè alla preparazione di emulsioni ad uso industriale.

In proposito vi è da rilevare che per quanto concerne l'esenzione delle emulsioni è stato riconosciuto trattarsi di un errore, dal momento che le emulsioni, essendo facilmente separabili, possono dal luogo a possibili frodi.

Propongo, pertanto, che sia approvato il testo aggiunto dalla Camera con la soppressione delle parole « nonchè alla preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. I lubrificanti destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile servono in realtà unicamente per rivestire i fili, al fine di fare acquistare al filo stesso una certa viscosità. Quindi, non è giusto obbligare gli industriali tessili ad adoperare altri olii minerali.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il n. 6) della lettera *D*) della tabella *A* nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati, con la soppressione delle parole « nonchè alla preparazione di emulsioni ad uso industriale », secondo l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Do lettura del n. 4) della lettera *E*) della tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

4) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

Analogamente a quanto è stato fatto per gli altri numeri concernenti prodotti destinati a generare energia elettrica per usi agricoli, propongo di ripristinare il testo già approvato dal Senato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il n. 4) della lettera *E*), nel testo già approvato dal Senato, di cui do lettura:

« destinato ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essicatoi di prodotti agricoli ».

(*È approvato*).

Do lettura del numero 6) della lettera *E*) della tabella A nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

6) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del n. 1) della lettera *G*) della tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del n. 2) della lettera *G*) della tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aereo Club d'Italia e presso gli Aereo Clubs locali ad esso federati, nonchè nelle scuole private di pilotaggio aereo, purchè queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aero Club della corrispondente sede provinciale ovvero della sede più vicina, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante;

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del n. 4) della lettera *I*) della tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

Per gli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) hanno effetto dal 3 marzo 1961.

Per quanto riguarda la lettera *I*) faccio presente che la estensione della esenzione dalla imposta di fabbricazione prevista dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1957, numero 464, agli olii minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti petrolchimici era stata prevista in dipendenza della necessità di consentire lo utilizzo di detti distillati, non atti alla carburazione, negli usi di combustione contemplati dalla citata legge n. 464.

Essendosi, frattanto, manifestata l'urgenza di permettere l'indicata utilizzazione a stabilimenti petrolchimici che, diversamente, avrebbero dovuto sospendere le proprie lavorazioni con gravi, sfavorevoli ripercussioni di ordine sociale, si rende indispensabile dare alla particolare agevolazione il proposto effetto retroattivo. La data del 3 marzo 1961 corrisponde, come è noto, all'approvazione del disegno di legge da parte del Senato della Repubblica.

F O R T U N A T I . Ritengo che sia molto pericoloso dare alla disposizione un effetto retroattivo.

B E R T O L I . Insieme con i senatori Parri e Fortunati mi dichiaro contrario alla modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il n. 4) della lettera *I*) della tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Do lettura del n. 2) della lettera *O*) della tabella *A* nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile, nonchè alla preparazione di emulsioni ad uso industriale.

Analogamente a quanto fatto per le altre lettere, è necessario sopprimere le parole « nonchè alla preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il n. 2) della lettera *O*) nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati, con la soppressione delle parole « nonchè alla preparazione di emulsioni ad uso industriale », secondo l'emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Do lettura del n. 3) della lettera *P*) della tabella *A* nel testo modificato dalla Camera dei deputati;

3) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'agricoltura e nell'industria tessile, nonchè alla preparazione di emulsioni ad uso industriale.

Analogamente alla modificazione precedente, propongo di sopprimere le parole « nonchè alla preparazione di emulsioni ad uso industriale ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il n. 3) della lettera *P*) nel testo approvato dalla Camera dei deputati con l'emendamento soppressivo da me proposto.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'intera tabella *A* con le modificazioni testè approvate.

TABELLA *A*

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) destinati alla lavorazione;
4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°;
5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati.

B) *Benzina:*

1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;
2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;
3) destinata ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 30 C.V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

   È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 30 C.V. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

C) *Petrolio:*

1) destinato ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Lubrificanti:*

1) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;
2) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;
3) « Petrolatum Stok » destinato alla fabbricazione di vasellina e di paraffina;
4) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
5) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato;
6) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile.

E) *Oli da gas e residui della lavorazione:*

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonchè per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;
4) destinati ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;
6) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;
7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;
8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

F) *Residui della lavorazione:*

1) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
3) destinati alla trasformazione in altri prodotti petrolici;
4) destinati all'industria della calciocianamide;
5) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

G) *Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti altri:*

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati, nonchè nelle scuole private di pilotaggio aereo, purchè queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aero Club della corrispondente sede provinciale ovvero della sede più vicina, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante;

3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonchè ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

H) *Oli minerali:*

1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petrolici eventualmente ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale gli olii minerali che, senza subire trasformazione, vengono impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nei processi di lavorazione di cui sopra per assicurare il funzionamento degli impianti o nella fabbricazione della gomma sintetica;

2) destinati alla produzione di idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili), di miscele di isomeri, di estratti aromatici e prodotti di composizione simile nonchè di miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

3) oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

I) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a* 55° C., *nei quali il distillato a* 225° C. *sia inferiore al 95 per cento in volume ed a* 300° C. *sia almeno il 90 per cento in volume:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

Per gli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) hanno effetto dal 3 marzo 1961.

L) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla lavorazione del petrolio naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di* 330° C. *a pressione normale:*

1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360° C. (termometro immerso ne liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 gr.; 25° C.; 5"), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera *a*), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera *a*) superiore a 25° C.

M) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.:

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

N) *Miscele di isomeri degli idrecarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.l

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici;

2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile.

P) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

3) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'agricoltura e nella industria tessile;

4) destinate alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione.

(*È approvata*).

Alla tabella B la Camera ha apportato le seguenti modificazioni:

lettera *A*): soppressione del punto 2 e conseguente cambiamento della numerazione dei successivi alinea;

lettera *B*): nel punto 2), aggiunta dopo le parole « vetture da piazza » delle altre « e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone »; aggiunta del punto 4 e conseguente nuova numerazione dei punti successivi; nel punto 4) del testo del Senato, divenuto punto 5), aggiunta, dopo le parole « di idrocarburi » delle altre « e di forze endogene »;

lettera *D*): nel punto 2) aggiunta, dopo le parole « di idrocarburi », delle altre « e di forze endogene »,

lettera *E*): nel punto 3), emendamento identico al precedente;

lettera *F*): al punto 2), emendamento identico al precedente.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti le suddette modifiche.

(*Sono approvate*).

Metto ai voti la tabella *B* nel testo modificato, del quale do lettura:

TABELLA *B*

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO LA OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
A) *Oli minerali greggi, naturali:*	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni . . .	250
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene	250
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
B) *Benzina:*	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	5.250
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente Nazionale delle Industrie Turistiche e dall'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata	

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
da un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	5.250
3) destinata al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	5.250
4) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto	5.250
5) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale.	1.660
6) destinata all'Amministrazione della difesa per essere impiegata per l'azionamento degli aerei militari a reazione	885
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet-fuel JP 4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale)	
C) *Acqua ragia minerale:*	
impiegata nella fabbricazione di vernici	4.200
D) *Petrolio:*	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	4.000

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . .	1.320
3) destinato ad uso di riscaldamento domestico	1.000
4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . . (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	600
E) *Oli da gas:*	
1) da usare direttamente come combustibili	5.400
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	3.000
3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . .	250
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	250
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
F) *Residui della lavorazione:*	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	250
b) semifluidi	320
c) fluidi	370
d) fluidissimi	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . .	250
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	250
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	250
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	2.000

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente ai residui densi	175
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli minerali lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, ai residui della lavorazione densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.	
G) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C.:*	
1) impiegati nella fabbricazione di vernici	4.200
H) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o residui della lavorazione, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	250

Alla tabella *C* la Camera ha apportato le seguenti modificazioni:

lettera *A*): seguente nuovo testo del punto 1): « Si classificano come " oli minerali greggi, naturali " gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonchè gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

decantazione;

desalificazione;

disidratazione;

stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di rimmetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade nè quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare »; nel punto 3): inserimento nel primo comma, dopo le parole « come combustibili », delle altre « i prodotti di cui ai punti 1) e 2); nel secondo comma, sostituzione delle parole: « gli oli greggi di petrolio » con le altre: « gli oli minerali greggi »; identico emendamento al terzo comma;

lettera *G*): nel punto 1), terzo comma, sostituzione delle parole « voce 27.10/a/6-alfa-II » con le altre « 27.10/A. VI. a. 2. »;

lettera *H*: sostituzione delle parole « lettera *A*), n. 2) » con le altre « lettera *A*) n. 3) ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti le suddette modificazioni.

(*Sono approvate*).

Metto ora ai voti la tabella *C* nel testo modificato, del quale do lettura:

TABELLA *C*

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA CORRISPONDENTE SOVRAIMPOSTA DI CONFINE:

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

1) Si classificano come « oli minerali greggi, naturali » gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonchè gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

decantazione;
desalificazione;
disidratazione;
stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;
eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di riimmetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;
aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);
ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade nè quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

2) È equiparato agli « oli minerali greggi, naturali » l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla tabella *A*, lettera *E*), punto 7), e lettera *I*), punto 4).

3) per essere ammessi al trattamento degli « oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili », i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli minerali greggi naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. è eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) *Benzina:*

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 per cento in volume.

C) *Acqua ragia minerale:*

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio:*

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15. del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 145° C. e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

Si classificano come « petrolio » anche le miscele di idrocarburi destinate all'azionamento dei motori a reazione per aviazione nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 135° C. e la fine non prima di 235° C. purchè presentino le altre caratteristiche stabilite per il « petrolio ».

E) *Oli da gas:*

1) si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi liquide, alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 55° C. e nelle quali l'inizio della distillazione avvenga a temperatura non inferiore a 165° C. e la fine non prima di 360° C. e con almeno l'87 per cento in volume di distillato a 350° C. (metodo A.S.T.M.).
2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore non inferiore al numero 1,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M., numero 155-45 T), una viscosità a 38° C. compresa fra 1,1 e 1,6 gradi Engler e una curva di distillazione (metodo A.S.T.M.) con inizio superiore a 170° C., con distillato in volume a 250° C° inferiore al 65 per cento, a 300° C. inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento e a 350° C. maggiore od uguale all'87 per cento.

F) *Lubrificanti:*

1) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume.
2) Si classificano come « lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione:*

1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A.S.T.M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ed un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/A.VI.a.2. della tariffa dei dazi doganali d'importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi: viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi: viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi: viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi: viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

H) È consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonchè degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela

medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 3), della presente tabella.

I) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi:*

1) Si classificano come « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonchè i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

M) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi, nonchè le miscele di tali prodotti con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse.

(*È approvata*).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari